

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZ. LAVORO - RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE
ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 669 BIS E SS E ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse del **sig. Orazio Zappalà** (C.F. ZPPRZO68S28C351J), residente in Catania, via Acquedotto Greco n. 91, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata sub **All. A** mediante foglio separato al presente atto, dall'avv. Gianluca Blasi (C.F. BLSGLC78C11L049Z) del Foro di Milano, presso lo studio del quale in Milano, c.so Venezia n. 24 è elettivamente domiciliato, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al numero di fax 02 56563646, nonché al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gianluca.blasi@milano.pecavvocati.it

- Ricorrente -

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (P. IVA 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, e l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (97254200153), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via Freguglia n. 1, 20122 Milano (MI) – (C.F.: 97021490152) pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistenti -

NONCHÉ, EVENTUALMENTE, NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto triennio 2021-2024 D.M. 50 del 2021 per il profilo di Assistente Tecnico, nonché dalle graduatorie permanenti per il personale ATA – profilo Assistente tecnico per l'a.s. 2024/2026, i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

* * *



Oggetto: impugnazione del decreto di depennamento dalle graduatorie di terza fascia di istituto triennio 2021-2024 D.M. 50 del 2021 per il profilo di Assistente Tecnico prot. n. 2809 del 28 giugno 2024 (All. B) e della conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato presso l'Istituto "E. Falck" prot. n. 6113 del 27 giugno 2024 (All. C), nonché del provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente per il personale ATA - profilo Assistente tecnico per l'a.s. 2024/26 per la provincia di Milano prot. n. 2540 dell'8 ottobre 2024 (All. D).

FATTO

Il dott. Zappalà ha prestato servizio, in qualità di assistente tecnico, da ultimo, presso l'istituto scolastico "E. Falck", allorquando è stato licenziato in ragione del depennamento dalle graduatorie di terza fascia di istituto triennio 2021-2024 D.M. 50 del 2021 per il profilo di Assistente Tecnico, disposto dal Liceo Statale "Salvatore Quasimodo" con decreto del 27 giugno 2024.

Ai fini della comprensione dei fatti sottesi al presente giudizio, è opportuno illustrare l'intero *excursus* lavorativo dell'esponente.

Si precisa, anzitutto, che il ricorrente ha prestato servizio dal 4 ottobre 2005 al 26 gennaio 2006 presso l'Istituto Giovanni Falcone di Giarre (CT) in qualità di assistente tecnico in forza di un contratto a tempo determinato (**doc. 1**).

Al tempo dell'assunzione, l'inserimento in graduatoria di istituto e di circolo per il personale ATA era disciplinato dal D.M n. 55 del 9 giugno 2005 e, in particolare, con riguardo al profilo di assistente tecnico, l'art. 2.5 lett. b) n. 3 statuiva che l'accesso era riconosciuto ai titolari di "diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali ai sensi dell'art.14 della L.n.845/78" (**doc. 2**).



Si osserva, quindi, che il dott. Zappalà, oltre ad essere in possesso della licenza media (**doc. 3**), prima della domanda aveva conseguito i seguenti corsi abilitanti nel settore tecnico-informatico (**doc. 4**) e, in particolare:

- a.s. 1993/1994 – “Corso di formazione professionale n. 930416/COM per SISTEMISTA UNIX”;
- a.s. 1998/1999 – “Corso di formazione professionale n. 980530 per PROGRAMMATORE INFORMATICO DEL TIPO SPC”;
- a.s. 2001-2002 Corso di formazione professionale n. 15-ct-2001 per Operatore Informatico.

Successivamente, il lavoratore, pur inserendosi nelle graduatorie, si è dedicato ad altra attività fino al 2021, allorquando ha proposto domanda di inserimento in III fascia per il triennio 2021/2023 (**doc. 5**) ed è stato individuato quale destinatario di proposte di assunzione a far data dal 20 settembre 2021.

In data 17 maggio 2024, quindi, avendo maturato il requisito dei 24 mesi di servizio, il ricorrente ha proposto domanda per l’inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA ed il riconoscimento del ruolo (**doc. 6**).

Ebbene, in data 27 giugno 2024, il sig. Zappalà è stato destinatario di un decreto di depennamento dalle graduatorie di terza fascia di istituto triennio 2021/2023 per il profilo di assistente tecnico, emesso dal Liceo “Salvatore Quasimodo” (cfr. **All. B**). In particolare, nel richiamato provvedimento si legge che la cancellazione dalle graduatorie è stata disposta in quanto sarebbe stato “*constatato che il titolo di studio posseduto non è valido per l’accesso al profilo di assistente tecnico*” e che “*gli attestati di specializzazione non sono validi per l’accesso al profilo di Assistente Tecnico ed il titolo di studio dichiarato non permette l’accesso a nessuna area di laboratorio*”.



In ragione del suddetto decreto, quindi, l'Istituto "E. Falck" presso il quale il dott. Zappalà prestava servizio in qualità di assistente tecnico ha disposto il licenziamento del lavoratore (**All. C**) e la domanda di inserimento nella graduatoria permanente proposta dallo stesso è stata rigettata (**All. D**).

Il ricorrente, quindi, ha inviato un'articolata diffida (**doc. 7**), con la quale ha intimato agli istituti scolastici che avevano emesso i provvedimenti impugnati di provvedere all'immediato annullamento in autotutela degli stessi, in quanto erano stati evidentemente formulati in forza di disposizioni inconferenti ed in ragione di un evidente errore di valutazione dei titoli.

Si rappresenta che la suddetta comunicazione non ha ricevuto alcun riscontro e, pertanto, il sig. Zappalà è stato costretto a promuovere il presente giudizio al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati ed ottenere, conseguentemente, il reintegro nelle graduatorie dalle quali è stato depennato, nonché il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi in ragione dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. - Sulla competenza territoriale del Tribunale adito

Giova precisare che, nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabilmente individuata dall'art. 413 co. V cpc, ai sensi del quale è *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è **il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto**".*

La presente causa, pertanto, viene promossa dinanzi il Tribunale di Monza, posto che l'ultima sede presso la quale il ricorrente ha prestato servizio è stato l'Istituto E.Falck in Sesto San Giovanni.



2. - Sulla illegittimità del decreto di depennamento impugnato e degli atti conseguenti, atteso che il ricorrente possedeva i requisiti ed i titoli richiesti per l'inserimento e la permanenza nelle graduatorie di terza fascia ed in quelle permanenti per il personale ATA

Il decreto di depennamento prot. n. 2809 del 27 giugno 2024 oggi impugnato (cfr. **All. B**), il conseguente decreto prot. n. 6113 del 27 giugno 2024 con il quale l'Istituto "E. Falck" ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro già in essere, nonché il provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente ATA della provincia di Milano nr prot. 2540 dell'8 ottobre 2024 sono illegittimi, in quanto sono stati assunti in ragione di una errata e parziale interpretazione del D.M. 50 del 2021 (cfr. **doc. 2**). In particolare, nel decreto di depennamento impugnato (cfr. **All. B**) si sostiene che la cancellazione dalla graduatoria di III fascia ATA di cui al D.M. 50/2021 sarebbe conseguita dalla asserita invalidità del titolo di accesso prodotto dal ricorrente nella domanda di inserimento dell'8 aprile 2021 (cfr. **doc. 5**), nonché dalla presunta inidoneità degli attestati di specializzazione dedotti nella domanda (cfr. **doc 4**).

Sul punto, nel decreto si richiama esclusivamente l'art. 2 comma 5 D.M. 50/2021, il quale prevede che l'accesso al profilo di assistente tecnico sia consentito a titolari di "*diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale*" (cfr. **All. B**). Ebbene, è palese l'erroneità del depennamento impugnato e, conseguentemente, del provvedimento di risoluzione assunto dall'Istituto Falck (cfr. **All. C**), nonché del rigetto dell'istanza di inserimento nella graduatoria permanente per il personale ATA approvata in via definitiva con provvedimento prot. n. 2540 (cfr. **All. D**).

Il decreto di depennamento censurato (cfr. **All. B**), infatti, non considera in alcun modo che, in ordine alla valutazione dei titoli, il D.M. 50/2021 contemplava anche l'art. 2 comma 9, il quale dispone espressamente che: "**l'inclusione nella terza**



fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25.7.2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto” (cfr. doc. 2).

Inoltre, il successivo comma 10 precisa che: **“Ai fini di cui al comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente”** (cfr. doc. 2).

Nel caso di specie, quindi, il Ministero avrebbe dovuto anzitutto rilevare i seguenti presupposti:

- se il sig. Zappalà abbia prestato servizio prima del 27 luglio 2008 quale assistente tecnico;
- quale fosse il titolo di studio richiesto per l'accesso alle graduatorie al momento della prestazione del servizio.

Si osserva, quindi, che, come è stato anticipato, il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Giovanni Falcone di Giarre (CT) dal 4 ottobre 2005 al 26 gennaio 2006 (cfr. doc. 1).

Pertanto, è documentalmente provato che **il sig. Zappalà ha prestato servizio per ben più di trenta giorni prima del 2008.**

Ciò posto, con riguardo ai titoli dedotti per l'inserimento in graduatoria ed il conseguente affidamento dell'incarico, rileva **l'art. 2.5 lett. b) n. 3 del D.M. 55/2005, il quale garantiva l'accesso al profilo di “Assistente Tecnico” ai titolari di “diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali ai sensi dell'art.14 della L.n.845/78”** (cfr. doc. 2).

Come è stato anticipato, quindi, al momento dell'assunzione presso l'Istituto Giovanni Falcone di Giarre (CT), nel rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissione



in graduatoria, il sig. Zappalà era titolare della licenza media ed aveva conseguito i seguenti corsi abilitanti nel settore tecnico-informatico (cfr. **doc. 4**):

- a.s. 1993/1994 – “Corso di formazione professionale n. 930416/COM per SISTEMISTA UNIX”;
- a.s. 1998/1999 – “Corso di formazione professionale n. 980530 per PROGRAMMATORE INFORMATICO DEL TIPO SPC”;
- a.s. 2001-2002 “Corso di formazione professionale n. 15-ct-2001 per Operatore Informatico”.

Il ricorrente, pertanto, disponeva dei titoli necessari ad essere inserito ed a permanere in graduatoria di terza fascia ATA ed ha operato in qualità di assistente tecnico presso l'Istituto Giovanni Falcone di Giarre (CT) dal 4 ottobre 2005 al 26 gennaio 2006, ossia ben più dei 30 giorni richiesti dall'art. 2 comma 9 D.M. 50/2021.

Il Ministero, quindi, ha mancato di verificare correttamente la natura e la validità dei titoli dedotti dal sig. Zappalà nella domanda dell'8 aprile 2021 (cfr. **doc. 4**).

A tal proposito, controparte non potrebbe nemmeno dedurre l'eccessiva gravosità dell'accertamento, posto che, nel campo “Modalità di accesso” della domanda del 2021, il ricorrente aveva chiarito che l'inserimento in graduatoria era richiesto in quanto aveva “prestato, entro il 25 luglio 2008, almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia” (cfr. **doc. 4**).



È evidente ed incontestabile, pertanto, la piena sussistenza di tutti i presupposti per il valido inserimento in graduatoria del ricorrente e, conseguentemente, per la permanenza dello stesso.

Il decreto di depennamento dalla III fascia ATA ex D.M. 50/2021 oggi contestato (cfr. **All. B**), quindi, appare fondato su un evidente errore e, conseguentemente, si chiede che lo stesso venga annullato e/o modificato e che, per l'effetto, vengano annullati sia il provvedimento di risoluzione anticipata del contratto nr prot. 6116 disposto dall'Istituto E. Falck in data 27 giugno 2024 (cfr. **All. C**), sia il provvedimento di esclusione del ricorrente dalle graduatorie permanenti per il personale ATA 24 mesi approvata con provv. nr 2540 dell'8 ottobre 2024 (cfr. **All. D**)

3. - Sulla illegittimità dell'impugnato decreto prot. n. 2809 del 27 giugno 2024, in quanto la motivazione sottesa al depennamento è apparente e, in ogni caso, insufficiente

L'atto con il quale è stato disposto il depennamento dalla graduatoria di III fascia ATA di cui al D.M. 50/2021 (cfr. **All. B**) e la successiva risoluzione anticipata del contratto del sig. Zappalà (cfr. **All. C**), nonché il rigetto della domanda di inserimento nella graduatoria permanente per il personale ATA (cfr. **All. D**) sono illegittimi, in quanto la motivazione sottesa al depennamento - dai quali sono poi conseguiti gli ulteriori provvedimenti contestati - è evidentemente insufficiente a consentire al mio Assistito di conoscere le ragioni sottese al depennamento e, conseguentemente, a consentire allo stesso di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Ed invero, anche volendo aderire alle valutazioni sottese al decreto contestato, il provvedimento non illustra in alcun modo i motivi per i quali non è stato applicato il richiamato art. 2 commi 9 e 10 del D.M. 50/2021.



Sul punto, si rileva che l'art. 3 della L. 241/90 (Legge sul procedimento amministrativo) statuisce che: **“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato (...). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.**

Anzitutto, si precisa che la suddetta norma è posta a presidio del diritto alla difesa del destinatario del provvedimento e rientra nel più ampio principio di partecipazione al procedimento amministrativo, in quanto consente al soggetto al quale è rivolta la pronuncia di conoscere le ragioni sottese alla stessa.

Nel caso di specie, il dott. Zappalà non è stato posto nella condizione di comprendere in alcun modo le motivazioni in ragione delle quali sono stati assunti i provvedimenti impugnati, posto che, nonostante l'esponente abbia correttamente dedotto i titoli a sostegno della propria istanza di inserimento, il decreto non illustra in alcun modo i motivi per i quali gli stessi siano stati ritenuti insufficienti, impedendo al mio Assistito di assumere una compiuta difesa avverso il percorso logico – argomentativo osservato nella formulazione del provvedimento.

Il fondamento delle valutazioni poste alla base del depennamento e del conseguente licenziamento, peraltro, non può essere validamente ricostruito nemmeno dalle premesse che l'Amministrazione ha elencato nel provvedimento impugnato, posto che nell'atto impugnato sono state richiamate norme inconferenti.

Si confida, quindi, che, accertato il vizio di motivazione eccepito, il provvedimento censurato venga annullato.



4. – Sul risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal sig. Zappalà a seguito del depennamento e del conseguente licenziamento

Le argomentazioni sopra esposte hanno dimostrato che il Ministero avversario, in ragione di una errata e parziale interpretazione del D.M. 50/2021, ha provveduto all'illegittimo depennamento del ricorrente dalle graduatorie di terza fascia di istituto triennio 2021-2024 D.M. 50 del 2021 per il profilo di Assistente Tecnico ed alla conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato presso l'Istituto "E. Falck", nonché all'esclusione dalla graduatoria permanente per il personale ATA – profilo Assistente tecnico della provincia di Milano per l'a.s. 2024/26.

Ebbene, l'illecita condotta assunta dall'amministrazione resistente legittima il ricorrente a chiedere il risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi.

Anzitutto, il sig. Zappalà chiede, che, accertata la nullità e/o illegittimità del provvedimento di depennamento prot. n. 2809 del 27 giugno 2024 (cfr. **All. B**) e del conseguente decreto di risoluzione pubblicato dall'Istituto "E. Falck" (cfr. **All. C**), venga disposto il reintegro in forma specifica nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023 per la provincia di Milano dalle quali è stato illegittimamente depennato e che, ai fini del riconoscimento del punteggio maturato e delle retribuzioni non percepite, venga disposto il reintegro nel posto di lavoro dal quale è stato conseguentemente licenziato.

Inoltre, atteso che la domanda di inserimento nelle graduatorie permanente per il personale ATA 24 mesi è stata rigettata in ragione del decreto di depennamento impugnato (cfr. **All. B**), il sig. Zappalà chiede di essere inserito nelle graduatorie permanenti per il personale ATA 24 mesi approvate con provvedimento n. 2540 (cfr. **All. D**).



A tal proposito, si rileva che il sig. Zappalà, con relativa la domanda di inserimento ha dichiarato un punteggio di 29,6 e, segnatamente:

- 9 punti per ammissione;
- 18,6 per servizi;
- 2 per titoli.

Ebbene, il suddetto punteggio avrebbe consentito al ricorrente di piazzarsi alla posizione n. 32 della graduatoria permanente per il personale ATA per la provincia di Milano personale per la quale ha proposto domanda, consentendogli di ottenere il posto di ruolo già assegnato a al sig. Alfonso Grassagliata con decreto n. 1842 del 14 agosto 2024 (**doc. 8**).

In ragione di quanto sopra, quindi, a fronte dell'inserimento nella graduatoria permanente per il personale ATA, il sig. Zappalà ha diritto al riconoscimento dell'incarico al quale avrebbe avuto accesso in ragione del punteggio fatto valere.

Inoltre, in tema di risarcimento patrimoniale, il ricorrente ha diritto al riconoscimento, a titolo di lucro cessante, di tutte le retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato dal 27 giugno 2024, data della risoluzione del contratto, e fino all'effettivo reintegro nel posto di lavoro presso l'Istituto Falck e/o assegnazione dell'incarico in prima fascia, con ampia riserva di ogni ulteriore specificazione.

5. - Sul *fumus* e sul *periculum* sottesi al presente ricorso ed alla contestuale domanda cautelare ex artt. 669bis e 700 c.p.c.

Considerato tutto quanto sopra argomentato e dedotto, è urgente ed improcrastinabile l'azione di un provvedimento *ex art. 700 c.p.c.*, sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto al ***fumus boni iuris***:

per ragioni di brevità espositiva si rimanda, in ordine alla verosimiglianza e fondatezza dei fatti contestati, a tutto quanto eccepito e dedotto nel corpo del



presente ricorso a supporto dell'illegittimità ed erroneità dei provvedimenti impugnati.

Quanto al **periculum in mora**:

si segnala che, in ragione dell'illegittima condotta assunta dal Ministero, parte ricorrente è attualmente priva di qualsivoglia sostentamento, atteso che il servizio prestato in qualità di assistente tecnico costituiva per lo stesso l'unica fonte di reddito.

Si osserva, inoltre, che il depennamento è intervenuto subito dopo la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria permanente 24 mesi, che, in difetto del decreto impugnato, avrebbe consentito al lavoratore di ottenere il conferimento di un incarico di ruolo per il profilo di assistente tecnico

Ebbene, il mancato accoglimento della domanda cautelare determinerebbe un ulteriore grave ed irreparabile danno in capo al ricorrente, in quanto l'esclusione dalle graduatorie precluderebbe all'esponente la possibilità di stipulare ulteriori contratti di lavoro con l'Amministrazione, determinando, oltre al pregiudizio economico, un danno alla professionalità del lavoratore, che non potrebbe conseguire punti utili per la collocazione nei successivi concorsi pubblici.

La mera incertezza ed il tempo necessario per la definizione del giudizio, peraltro, potrebbero solo contribuire ad aggravare la condizione nella quale versa il sig. Zappalà.

Appare pertanto evidente l'assoluta esigenza che l'Ill.mo Tribunale adito provveda, in via cautelare e financo **inaudita altera parte**, ad ordinare all'amministrazione resistente il reintegro nella graduatoria con il riconoscimento del relativo punteggio, nonché il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria provinciale permanente personale ATA, profilo AT e correlate graduatorie di



circolo e istituto di I fascia, con conseguente assegnazione dell'incarico al quale avrebbe avuto diritto.

Inoltre, posta l'irreparabilità del danno – anche economico – che il sig. Zappalà si troverebbe inevitabilmente a patire in caso di tardiva rettifica/revoca dei provvedimenti oggi impugnati, in misura tale da non poter attendere la fissazione della prima camera di consiglio utile per la trattazione della domanda cautelare, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito provveda in relazione alla stessa *ex art. 700 c.p.c.*

* * *

Tutto ciò premesso, parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

alla S.V. Ill.ma affinché, accertati i fatti per come esposti nelle premesse del ricorso ed accertato l'inadempimento della P.A., ferme restando le istanze cautelari proposte, Voglia fissare ai sensi del combinato disposto degli artt. 415 e 420 c.p.c. l'udienza di discussione del presente ricorso concedendo termine per la notifica del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla resistente Amministrazione, a cui Voglia concedere il termine per la rituale costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 416 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:

In via preliminare e cautelare, accertata la sussistenza dei presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* per le ragioni esposte in narrativa, accogliere la domanda cautelare *ex artt. 669bis e 700 c.p.c.* – anche “*inaudita altera parte*” o previa convocazione delle parti, assunte – ove occorra – sommarie informazioni, ordini all'amministrazione resistente di adottare gli opportuni provvedimenti di urgenza idonei ad eliminare i pregiudizi subiti e subendi, assicurando al sig.



Zappalà il reinserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto del triennio 2021/2024, provincia di Milano, profilo AT e la rettifica del punteggio relativo ai profili di AA (Assistente tecnico) nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto triennio 2021/2024, provincia di Milano e di provvedere, in virtù dei titoli di accesso correttamente posseduti, anche all'inserimento nella graduatoria provinciale permanente personale ATA della provincia di Milano approvata in via definitiva con provv. nr 1842 del 14 agosto 2024, profilo AT e correlate graduatorie di circolo e istituto di I fascia, con conseguente assegnazione dell'incarico al quale il ricorrente avrebbe avuto diritto in ragione del posizionamento in graduatoria, dichiarando, ai fini giuridici ed economici, il reintegro presso l'istituto E. Falck e, conseguentemente, condannare l'amministrazione al ristoro delle retribuzioni e del punteggio perduti a seguito dell'illegittima risoluzione del contratto e della mancata assegnazione di incarico in prima fascia;

Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in ricorso, la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnato decreto di depennamento dalla III fascia ATA prot. n. 2809 del 27 giugno 2024, la conseguente nullità e/o l'illegittimità del decreto prot. n. 6113 del 27 giugno 2024 di risoluzione del contratto di lavoro determinato stipulato presso l'istituto E. Falck e del decreto di rigetto della domanda di inserimento nella graduatoria provinciale permanente personale ATA, profilo AT; **per l'effetto condannare** la P.A. a provvedere al reinserimento, ora per all'ora, del ricorrente nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto del triennio 2021/2024, provincia di Milano, profilo AT ed alla rettifica del punteggio relativo ai profili di Assistente Tecnico (Assistente Tecnico) nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto triennio 2021/2024, provincia di Milano ed a provvedere all'inserimento del ricorrente nella graduatoria



provinciale permanente personale ATA, profilo AT e correlate graduatorie di circolo e istituto di I fascia;

sempre nel merito ed in via principale, a seguito dell'annullamento e/o modifica del decreto di depennamento prot. n. 2809 del 27 giugno 2024 e dei conseguenti decreti di risoluzione del contratto presso l'Istituto "E. Falck" prot. n. 6113 del 27 giugno 2024 e di rigetto della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti del ATA prot. n. 2540 dell'8 ottobre 2024:

- a) **accertare e dichiarare**, ai fini giuridici ed economici, il diritto del ricorrente ad ottenere il reintegro presso l'istituto "E. Falck" e, di conseguenza, **condannare** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di tutte le retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato dal 27 giugno 2024 - data della risoluzione del contratto - e fino alla scadenza dello stesso, fissata per il 30 giugno 2024, con ampia riserva di ogni ulteriore specificazione.
- b) **accertare e dichiarare**, ai fini giuridici ed economici, il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegnazione dell'incarico al quale avrebbe avuto diritto a seguito dell'inserimento nelle graduatorie permanenti per il personale ATA di Milano dal momento della pubblicazione delle stesse e, di conseguenza, **condannare** il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad adottare tutti gli atti e provvedimenti utili e conseguenti, all'assegnazione dell'incarico al quale il ricorrente avrebbe avuto diritto a seguito dell'inserimento nella graduatoria permanente per il personale ATA, con conseguente riconoscimento del punteggio che avrebbe maturato dall'assegnazione dell'incarico e delle retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato dalla presa di servizio all'effettiva presa in carico, con ampia riserva di ogni ulteriore specificazione.



in via istruttoria, ove occorrer possa, disporre CTU volta a quantificare la retribuzione alla quale la ricorrente avrebbe avuto diritto dalla data di risoluzione del rapporto all'effettivo reintegro;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del ricorrente interamente refusi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

* * *

Ai sensi dell'art. 37, comma 6, Legge n. 111/2011 e s.m.i. si dichiara che il valore della presente causa in materia di pubblico impiego è di valore indeterminato e che e che nulla è dovuto a titolo di contributo unificato avendo parte ricorrente dichiarato un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore ad € 38.514,03.

* * *

Si producono i seguenti documenti:

All. A Procura rilasciata in favore dell'avv. Gianluca Blasi;

All. B decreto di depennamento dalle graduatorie di terza fascia di istituto triennio
2021-2024 D.M. 50 del 2021

All. C risoluzione del contratto di lavoro a tempo presso l'Istituto "E. Falck"

All. D provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente per il personale ATA
– profilo Assistente tecnico per l'a.s. 2024/26;

1. contratto presso l'Istituto Giovanni Falcone di Giarre ;
2. D.M n. 55 del 9 giugno 2005;
3. Licenza media conseguita dal dott. Zappalà;
4. Attestati conseguiti all'esito di corsi abilitanti nel settore tecnico-informatico;
5. domanda di inserimento in III fascia per il triennio 2021/2023
6. domanda di inserimento nella graduatoria permanente per il personale ATA
7. diffida del 2 agosto 2024;



8. decreto di approvazione delle graduatorie permanenti definitive personale
ATA per la provincia di Milano

Milano, 17 ottobre 2024.

avv. Gianluca Blasi

* * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

O IN SUBORDINE EX ART. 150 C.P.C.

Si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di autorizzare la notificazione per pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione. Com'è noto, nel rito nel lavoro non esistono controinteressati, ma comunque l'art. 102 cpc tipizza la figura del litisconsorte necessario, in caso di integrazione officiosa del contraddittorio.

Pertanto, nel caso in cui Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro dovesse rinvenire la presenza di litisconsorti necessari, intesi come tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto triennio 2021-2024 D.M. 50 del 2021 per il profilo di Assistente Tecnico per la provincia di Milano, nonché dalle graduatorie permanenti per il personale ATA – profilo Assistente tecnico per l'a.s. 2024/2026 per la provincia di Milano, i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si chiede di procedere con la notificazione del presente atto tramite pubblici proclami telematici.

Attraverso tale nota e consueta modalità di notifica del ricorso in ambito scolastico, ossia mediante la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, sarà dunque possibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i soggetti sopra indicati, fatta comunque salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. In Subordine,



qualora il Giudice dovesse ritenere non appropriata la notifica ex art. 151 c.p.c., si chiede di portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i soggetti sopra richiamati attraverso la notifica ex art. 150 c.p.c.

Milano, 17 ottobre 2024

Avv. Gianluca Blasi

